

Codice A19000

D.D. 16 settembre 2015, n. 594

POR FESR 2007-2013, Asse 1, attività' 1.4.1 Fondi regionali di riassicurazione per le PMI piemontesi. Modifica del Piano di attività' e degli Accordi di finanziamento.

Premesso che:

- con Decisione C(2007) n. 3809 del 2/8/2007 la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo della Regione Piemonte (di seguito: POR), modificato da ultimo con decisione C(2013) 1662 del 27.03.2013;

- nel POR FESR 2007 – 2013 della Regione Piemonte è prevista l'Attività 1.4.1 "Accesso al credito delle PMI";

- inizialmente l'Attività 1.4.1 "Accesso al credito delle PMI" è stata agganciata, per quanto concerne il limite temporale di vigenza, al "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" (2009/C 16/01) e s.m.i. (di seguito, Quadro Temporaneo) ed è stata attuata, tra l'altro, attraverso i "Fondi regionali di riassicurazione";

- in particolare, con DGR n. 37-10799 del 16/02/2009, in attuazione del Programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2006/2010 – Asse 6 – mis. ANT 2, e del P.O.R. 2007/2013 finanziato dal FESR – Asse 1 – sono stati istituiti:

- presso Artigiancassa S.p.A., quale sezione separata del Fondo regionale di garanzia di cui alla legge 1068/64, il "Fondo regionale di riassicurazione per l'artigianato piemontese", dedicato agli interventi a favore delle imprese artigiane, stabilendo che i rapporti tra Regione ed Artigiancassa sono regolati dalle convenzioni in essere per la gestione del Fondo regionale di garanzia di cui alla legge 1068/64;

- presso Finpiemonte S.p.A. il "Fondo regionale di riassicurazione per le PMI non artigiane piemontesi", dedicato agli interventi a favore delle PMI non artigiane, stabilendo che i rapporti tra Regione e Finpiemonte S.p.A. sono regolati da apposita Convenzione;

la medesima deliberazione ha altresì stabilito l'entità finanziaria, ha approvato Criteri e Modalità di funzionamento e gestione di tali Fondi e all'art. 6 degli stessi Criteri, ha stabilito la durata dell'operatività del Fondo fino al 30 giugno 2010.

Il perdurare della crisi finanziaria ha indotto l'Amministrazione regionale a prevedere alla misura IV.2 del Piano per l'occupazione, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n 2-230 del 29/6/2010, ai soli fini della determinazione dell'operatività dei Fondi, la concessione delle riassicurazioni a valere sui Fondi medesimi per un periodo corrispondente a quello dell'applicabilità del Quadro temporaneo.

Con successivi provvedimenti (DGR n. 12-331 del 19/07/2010 e DD n. 411 del 24/12/2010) e a fronte della proroga del Quadro temporaneo al 31/12/2011 (Comunicazione della Commissione – Quadro temporaneo - del 1° dicembre 2010 GUUE C 6/5 dell'11/01/2011) è stato modificato l'art. 6 dei citati Criteri e Modalità di gestione e il termine per la concessione della riassicurazione a valere sui Fondi è stato prorogato al 31/12/2011 per le domande presentate entro il 20 ottobre 2011;

- con Determinazione Dirigenziale n. 649 del 21 dicembre 2011, in considerazione della scadenza del Quadro Temporaneo e della non ulteriore vigenza, sono state sospese a far data dal 1° gennaio 2012 le attività degli strumenti di ingegneria finanziaria, tra cui i citati Fondi di riassicurazione.

Il persistere di una situazione di difficoltà economica, che incideva sulla gestione finanziaria e che richiedeva il mantenimento di misure di sostegno a favore delle imprese, ha reso necessaria ed opportuna la riattivazione dei Fondi citati, finalizzati a sostenere il sistema delle PMI favorendone la stabilizzazione finanziaria e promuovendone lo sviluppo.

La riattivazione dei Fondi, previa modifica della attività I.4.1 con la quale è stato eliminato il riferimento al Quadro Temporaneo, è stata pertanto disposta con DGR n. 40-4243 del 30/7/2012, che ha contestualmente previsto modifiche ed integrazioni ai “Criteri e Modalità di gestione” dei Fondi medesimi, al fine di incentivare le richieste di riassicurazione.

Con DD n. 93 del 6.3.2013 è stato adottato un nuovo Piano di attività valevole per entrambi i Fondi, che sostituisce integralmente quello approvato con DD n. 220 del 5/8/2010.

A seguito della riattivazione dei Fondi, delle modifiche a “Criteri e Modalità di gestione” e dell’adozione di un nuovo Piano di attività, è stato approvato, con DD n. 138 del 16/4/2013, un nuovo Accordo di Finanziamento per ciascun Fondo.

Alla luce dell’esperienza maturata nella precedente fase operativa e delle revisioni degli atti succitati, si sono rese opportune ulteriori modifiche ed integrazioni ai “Criteri e Modalità di gestione” sopra richiamati, con l’obiettivo in particolare di liberare risorse, evitando di mantenerle vincolate al Fondo, da impiegare per nuovi interventi a favore delle PMI. Queste modifiche sono state attuate con l’approvazione della DGR n. 25-1782 del 20/7/2015, che modifica l’allegato A alla DGR 40-4243 del 30/7/2012 .

Le modifiche introdotte richiedono dunque un contestuale aggiornamento di quanto disposto nel Piano di attività e negli Accordi di finanziamento suddetti, così come disposto nella DGR 25-1782 del 20/7/2015.

Tutto ciò premesso e considerato, per assicurare la piena operatività ed efficacia dei Fondi di riassicurazione in questione si procede alle necessarie modifiche degli atti summenzionati .

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la DGR n. 25-1782 del 20/7/2015;

determina

- di modificare il Piano di attività, approvato con DD n. 93 del 6/3/2013, dei Fondi regionali di riassicurazione per le PMI piemontesi, finanziati a valere sul POR- FESR 2007-2013 –Asse I Attività 1.4.1, come segue:

- sul frontespizio dopo le parole “n. 40-4243 del 30 luglio 2012” sono inserite le seguenti “e modificato e integrato con DGR n. 25-1782 del 20/7/2015”;
- nell’intero documento l’indicazione “Direzione regionale Attività produttive” è da sostituirsi con “Direzione regionale competente”;
- alla lettera C) punto 4, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) non siano in difficoltà ai sensi dell’art.2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014”;

- alla lettera G) il punto 4 è sostituito dal seguente:

“4. L’accantonamento per ciascun Confidi e su ciascuna linea permane fino a quando il rischio garantito in essere per Confidi e per linea, dedotte le perdite pagate e le garanzie scadute da oltre 12 mesi, sia inferiore all’accantonamento stesso per Confidi e per linea. L’accantonamento eccedente viene liberato e ritrasferito al Fondo per nuove garanzie o per iniziative destinate allo sviluppo delle PMI.”.

- di modificare l’Accordo di finanziamento, approvato con DD n. 138 del 16/04/2013 relativo al Fondo di riassicurazione per le pmi non artigiane come segue:

- nell’intero documento l’indicazione “Direzione regionale Attività produttive” è da sostituirsi con “Direzione regionale competente”
- alla lettera A) punto 1), la lettera f) è sostituita dalla seguente:
- “f) “criteri” indica il contenuto dell’allegato A “Criteri e modalità di gestione dei Fondi regionali di riassicurazione per le PMI Piemontesi (LR n. 34/2004, Programma pluriennale di intervento per le attività produttive 2006-2010 e Reg. UE 1080/06, Programma operativo regionale FESR 2007–2013 - Asse I. Innovazione e transizione produttiva, attività 1.4.1” approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 40 – 4243 del 30 luglio 2012 e modificato e integrato con DGR 25-1782 del 20/7/2015”;
- alla lettera C) punto 2) dopo le parole “n. 40-4243 del 30 luglio 2012” sono inserite le seguenti “e modificato e integrato con DGR n. 25-1782 del 20/7/2015 e del piano di attività”;
- alla lettera C) punto 5, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) non siano in difficoltà ai sensi dell’art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.”

- alla lettera F) il punto 4 è sostituito dal seguente:

“4. L’accantonamento per ciascun Confidi e su ciascuna linea permane fino a quando il rischio garantito in essere per Confidi e per linea, dedotte le perdite pagate e le garanzie scadute da oltre 12 mesi, sia inferiore all’accantonamento stesso per Confidi e per linea. L’accantonamento eccedente viene liberato e ritrasferito al Fondo per nuove garanzie o per iniziative destinate allo sviluppo delle PMI.”

- alla lettera H) il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

“La somma da restituire, decorsi 12 mesi dopo l’ultima operazione riassicurata, è costituita dall’importo della dotazione iniziale del Fondo trasferita al Gestore, maggiorato dei frutti civili maturati, delle somme recuperate a seguito di azioni giudiziali e stragiudiziali e diminuito degli importi escussi dai Garanti.”

- di modificare l’Accordo di finanziamento, approvato con DD n. 138 del 16/04/2013 relativo al Fondo di riassicurazione per le pmi artigiane come segue:

- nell’intero documento l’indicazione “Direzione regionale Attività produttive” è da sostituirsi con “Direzione regionale competente”
- alla lettera A) punto 1) lettera l) dopo le parole “n. 40-4243 del 30 luglio 2012” sono inserite le seguenti “e modificato e integrato con DGR n. 25-1782 del 20/7/2015”;
- alla lettera C) punto 2) dopo le parole “n. 40-4243 del 30 luglio 2012” sono inserite le seguenti “e modificati e integrati con DGR n. 25-1782 del 20/7/2015 e del piano di attività”;
- alla lettera C) punto 5:

- la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) non siano in difficoltà ai sensi dell’art.2 comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.”

- è inserita la lettera f) :

“ f) abbiano almeno un’unità operativa nel territorio della Regione Piemonte.”

- alla lettera F) il punto 4 è sostituito dal seguente:

“4. L’accantonamento per ciascun Confidi e su ciascuna linea permane fino a quando il rischio garantito in essere per Confidi e per linea , dedotte le perdite pagate e le garanzie scadute da oltre 12 mesi, sia inferiore all’accantonamento stesso per Confidi e per linea. L’accantonamento eccedente viene liberato e ritrasferito al Fondo per nuove garanzie o per iniziative destinate allo sviluppo delle PMI.”

- alla lettera H) il quarto capoverso è sostituito dal seguente:

“La somma da restituire, decorsi 12 mesi dopo l’ultima operazione riassicurata, è costituita dall’importo della dotazione iniziale del Fondo trasferita al Gestore, maggiorato dei frutti civili maturati, delle somme recuperate a seguito di azioni giudiziali e stragiudiziali e diminuito degli importi escussi dai Garanti.”

- di disporre che la presente determinazione sia notificata ai gestori dei Fondi di riassicurazione che ne prendono atto con apposita comunicazione alla Direzione competente.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Il Direttore regionale
Giuliana FENU

Visto
Il Dirigente di Settore Artigianato
Alessandra SEMINI

Il Dirigente di Settore
Sviluppo sostenibile e qualificazione
del sistema produttivo del territorio
Lucia BARBERIS